

COMUNE DI POGGIO MOIANO
PROVINCIA DI RIETI
CONTRATTO DI APPALTO
(sotto forma di scrittura privata non autenticata)

VENDITA TAGLIO LOTTO BOSCHIVO – TAGLIO DI FINE TURNO DI CEDUO A PREVALENZA DI ROVERELLA - SITO IN LOC. COLLE ANTONIO – PARTICELLA FORESTALE N. 1 (sotto-particella 1) DEL PGAF DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI POGGIO MOIANO.

Addì -----(-----) del mese di ----- dell'anno ----- in Poggio Moiano, **tra:**

COMUNE di POGGIO MOIANO, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Federico Petrignani, nato a Civita Castellana il 02/08/1982 c.f. PTRFRC82M02C765X, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede del Comune di Poggio Moiano (RI) – Piazza V. Emanuele, n. 2, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta - Codice Fiscale e Partita IVA 00121900575;

La **Ditta** (di seguito impresa), “ _____ ”, con sede legale in via _____, del Comune di _____ (_____) P.iva _____, nella persona del suo _____, nato a _____ il Cod. Fisc. _____ residente in _____

PREMESSO CHE

Le parti, come sopra rappresentate

Comune di Poggio Moiano è dotato del Piano di Gestione Assestamento Forestale (PGAF)

approvato e reso esecutivo dalla Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, rispettivamente con Determinazione G01953 del 22/02/2019 e n. G09602 del 15/07/2019, con efficacia relativamente al periodo 2015/2024;

con Determinazione n. G06905 del 06/06/2024 della Regione Lazio , Direzione - Agricoltura e Sovranità Alimentare , Caccia e Pesca, Foreste - Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione, con la quale è stata approvata la proposta di proroga al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Poggio Moiano – periodo di validità 2024/25 – 2029/30;

Richiamata la Determinazione R.G. n. 585 e U.T. n. 201 del 19/09/2024 si conferiva al Dott. Agronomo Forestale Pitoni Pierantonio con studio professionale in Rieti Via Fiamignano n. 6, iscritto all'ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Rieti al n. 44, l'incarico professionale per la redazione del progetto di taglio selvicolturale in Loc.tà Colle Antonio particella forestale 1-1 come da PGAF per una estensione di circa Ha 09.34.00;

Vista e richiamata la delibera G.C. n. 86 del 29/11/2024 e successiva delibera G.C. n. 54 del 08/08/2025 con la quale è stato approvato il progetto di taglio , stima e piedilista in martellata completo della relazione tecnica – analisi estimativa, valutazione incidenza e capitolato d'oneri del bosco ceduo in Loc.ta Colle Antonio distinto alla particella n. 1 del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF), redatto dal Dott. Agronomo Forestale Pitoni Pierantonio, presentato in data 19/11/2024 ed acquisito al protocollo n. 12117, dal quale si evince che il taglio si estende per una superficie ragguagliata utilizzabile di 09.00.00 HA distinta al N.C.T foglio n. 1 particella n. 1/parte, 4/parte, 9/parte e al foglio n. 2 particella n. 1/parte, e che il valore di macchiatico stimato quale prezzo base per la vendita è pari ad €. 18.351,88 e spese tecniche per un importo di €. 2.709,27 oltre CP 4% e IVA 22%, per un totale di materiale ritraibile pari a 10859,1 quintali e nello specifico il capitolato d'oneri contenente le condizioni generali e speciali;

Rilevato pertanto che il Comune di Poggio Moiano ha la facoltà di disporre dell'utilizzazione forestale della particella n. 1 (sotto-particella 1) del PGAF;

Preso atto che in data 09/12/2024 con Prot. n. 12775 il suddetto progetto di taglio è stato

trasmesso alla Provincia di Rieti;

VISTA la Determinazione _____ con la quale sono stati approvati gli schemi di asta pubblica, lo schema contratto e veniva dato avvio alla procedura;

Dato atto che con determinazione R.G. n. _____ e U.T. n. _____ del _____ si è proceduto ad approvare, il verbale dell'asta e ad aggiudicare la procedura d'asta in favore della succitata Ditta " "-----" per un importo di € -----, oltre IVA come per legge.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo – taglio di fine turno di ceduo a prevalenza roverella e - sito in loc. Colle Antonio - particella forestale n. 1 (sotto-particella 1) del PGAF di proprietà Comunale .

Il materiale legnoso posto in vendita è dettagliatamente descritto per tipologia e quantità nel progetto di taglio, parte integrante della procedura d'asta espletata. La superficie delle tagliate sono racchiuse entro i confini, circoscritti con linee naturali quali i fossi, macere e recinzioni in filo spinato, , così come descritti nel Progetto di utilizzazione forestale e dalla cartografia, documenti già pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

ART. 2 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

La vendita viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, approvato in schema con determinazione n.del/...../2025.

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, la Relazione tecnica, la Cartografia, i prospetti riepilogativi dendrometrici, le seriazioni diametriche e curve ipsometriche, la Stima economica del valore del soprassuolo e lo Schema di Capitolato d'oneri approvati con delibera G.C. n. 86 del 29/11/2024.

Per quanto non regolamentato nel presente contratto, si fa rinvio alle norme previste da leggi, decreti, Reg. n. 827/1924, Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005 e codice civile.

ART. 3 DURATA

Il tempo per l'esecuzione è fissato entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione consegna del materiale venduto da redigersi mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 12 del capitolato d'onori. Il legname e la legna non tagliati oggetto della vendita, i prodotti non sgomberati entro il termine indicato ed eventuale proroga, passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente, rimanendo sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza. L'eventuale proroga dovrà essere chiesta due mesi prima dello scadere del termine fissato, e comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi, se del caso, dalla Sorveglianza al taglio.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata con eventuale comunicazione raccomandata o p.e.c. all'Amministrazione regionale, alla Provincia di Viterbo, al Comando Stazione e al Gruppo Carabinieri Forestale competenti territorialmente e per conoscenza alla Sorveglianza al taglio. In tale caso la chiusura prende data dall'arrivo della comunicazione.

ART. 4 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto ammonta ad Euro _____,___;

comprensivo di IVA come per legge, di cui:

A) IMPORTO OFFERTO: € _____;

B) I.V.A. (10% di A): € _____,___;

ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'impresa dichiara di aver costituito e produce all'Amministrazione una polizza fideiussoria a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10 (dieci) % dell'importo del contratto, così come meglio descritto all'art. 5 del Capitolato d'Onori, emessa da in data col n.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, L'Ente venditore

ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo. Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione nei termini previsti, l'Ente appaltante potrà rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. e disporre per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 6 PAGAMENTI

L'importo contrattuale complessivo di € _____,00 dovrà essere corrisposto, come previsto nell'Avviso d'asta, in

n. 2 rate degli importi ed alle scadenze di seguito indicati:

- la prima, pari al 50% dell'importo aggiudicato, ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva al quale sono aggiunte l'intero ammontare delle spese tecniche ;
- la seconda, pari al restante 50% ad avvenuto taglio della metà del bosco dell'importo aggiudicato, entro sei mesi dalla firma del contratto;

Le somme dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente tenuto presso _____ - intestato al Comune di poggio Moiano, avente il seguente IBAN: _____, indicando la causale "*Proventi vendita materiale ritraibile dal taglio bosco Loc.ta Colle Antonio particella forestale 1 (sotto-particella 1) PGAF.*"

In caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, e, nel caso di ritardo superiore al mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del Contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Schema di Capitolato d'onori.

ART. 7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto; per il subappalto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 8 VIGILANZA E SANZIONI

Si applica quanto previsto dalla Titolo VII del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 e quanto previsto dall'art. 84 della Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39.

ART.9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di quanto disciplinato dall'art. 3 Legge 136/10, valgono le seguenti disposizioni:

1. L'Impresa assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. n. 136/10.
2. nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale) ivi previste, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della L. n. 136/10.
3. in caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato di nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione al Comune di Poggio Moiano e all'Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. n. 136/10.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato d'oneri.

ART. 11 ONERIE SPESE

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere, comunque inerenti e/o conseguenti al presente contratto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa contraente.

ART. 12 E SCLUSIONE DI ESPONSABILITA' MANLEVA

Il Comune di Poggio Moiano declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero accadere durante lo svolgimento dell'esbosco;

L'impresa assume la responsabilità di eventuali danni a persone e cose, sia per quelli che dovessero verificarsi riguardo i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli

che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni di taglio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Poggio Moiano ad ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13 RISCHI INTERFERENTI E STIMA DEI RELATIVI COSTI

Il presente contratto rientra nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e, pertanto, non sussiste obbligo di redazione del DUVRI.

L'Impresa dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 14 ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva del Comune di Poggio Moiano di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

ART. 15 RECESSO

Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato d'oneri.

ART. 16 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Consapevole delle conseguenze civili e penali l'impresa dichiara di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune di Poggio Moiano che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012).

ART. 17 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Rieti.

ART. 18 CONDIZIONI SPECIALI

L'impresa dichiara di conoscere le Condizioni speciali definite nel capitolato d'oneri visionato in fase di partecipazione alla gara e conferma l'accettazione integrale delle stesse.

ART. 19 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non stabilito dalle Parti nel presente Contratto, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e quelle di cui al Libro IV del Codice Civile.

ART. 20 TRATTAMENTO DATI

Il Comune di Poggio Moiano comunica che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati che perverranno saranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata viene letto dalle parti che, riscontrandolo conforme alle loro volontà, e lo sottoscrivono.

Questo atto redatto in unico originale consta di numero 7 pagine e sin qui l'ottava.

Poggio Moiano li

L'impresa Boschiva

Il Responsabile del Servizio